



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 115 del 20/12/2023

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO".

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:15** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO".

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto medesimo;

Richiamato l'art. 233-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il quale recita testualmente:

- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con D.M. 11.08.2017), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Visto il punto 3.1 del principio contabile applicato n. 4/4, concernente il bilancio consolidato, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i., che recita: "Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2019, avente ad oggetto: "Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267", con la quale:

- è stato disposto di avvalersi, a far data dal 1° gennaio 2019, e, pertanto, a partire dalla rendicontazione relativa all'esercizio 2018, della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 831, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- si è dato atto che l'esercizio della facoltà di non approvare il bilancio consolidato, nelle annualità successive al 2019, salvo diversa decisione dell'Ente e salvo diversa sopravvenuta disposizione di legge, deve intendersi in ogni caso subordinato al permanere della condizione prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, al fine predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società, componenti del predetto gruppo, compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che, per la definizione del gruppo amministrazione pubblica (GAP), il D.Lgs. n. 118/2011 fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione, precisando che per l'inclusione al GAP non vanno fatte eccezioni di forma giuridica, né di differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

Dato atto che, ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.

Gli enti strumentali si distinguono in:

2.1 enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di

influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.1.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile al Libro V "Del Lavoro", Titolo V "Delle Società", Capi V "Della Società per azioni", VI "Della Società in accomandita per azioni" e VII "Della Società a responsabilità limitata", ossia le società di capitali, o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

Le società di cui al punto 3 vengono distinte in:

3.1 società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono state considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di

amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

Considerato che i soggetti partecipati dal Comune di Dosolo sono riportati nella tabella che segue:

Denominazione	Codice Fiscale	Quota di partecipazione	Forma giuridica
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Società per azioni
Azienda Speciale Consortile Oglio-Po	91010010204	8,58%	Azienda Speciale Consortile
Consorzio Energia Veneto	03274810237	0,1175%	Consorzio
Gal Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%	Società cooperativa a responsabilità limitata
Gal Terre del Po 2.0 S.C.R.L.	02714120207	0,9950%	Società cooperativa a responsabilità limitata
S.i.e.m. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.	80018460206	0,8495%	Società per azioni
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione – G.I.S.I. S.p.A. in liquidazione	92001020202	12,475%	Società per azioni (in liquidazione)
Territorio Energia Ambiente S.p.A. – TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%	Società per azioni

Atteso che si ritiene di non includere nel predetto elenco la Fondazione “Ulderico Sabbadini”, codice fiscale 83001070206, con sede a Villastrada di Dosolo, in via Garibaldi 36, poiché tale fondazione non può considerarsi:

- ente strumentale controllato in quanto, in base allo Statuto della medesima, il Consiglio Comunale nomina quattro dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, ma tale potere di designazione si esaurisce con il suo esercizio; e non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati;
- ente strumentale partecipato in quanto il Comune di Dosolo non detiene quote di partecipazione;

Valutato, pertanto, di procedere alla ricognizione degli organismi, enti e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo, come definito dal D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni, seguendo le indicazioni fornite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al predetto decreto):

Organismi strumentali: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali controllati: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali partecipati:

- Azienda Speciale Consortile Oglio Po: quota di partecipazione 8,58%; rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo;
- Consorzio Energia Veneto (CEV): quota di partecipazione 0,1175%; rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo;

Società controllate: non ricorre la fattispecie;

Società partecipate:

- Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A.: quota di partecipazione 0,4563%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo; ed in quanto società non quotata, nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%;
- Gal Terre del Po S.C.R.L.: quota di partecipazione 0,7042%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società cooperativa a responsabilità limitata, e quindi non organizzata in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, ma organizzata nella forma societaria prevista dal Titolo VI del medesimo Libro V del codice civile;
- Gal Terre del Po 2.0 S.C.R.L.: quota di partecipazione 0,9950%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società cooperativa a responsabilità limitata, e quindi non organizzata in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, ma organizzata nella forma societaria prevista dal Titolo VI del medesimo Libro V del codice civile;
- S.i.e.m. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.: quota di partecipazione 0,8495%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo; ed in quanto società non quotata, nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%;
- Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione – G.I.S.I. S.p.A. in liquidazione: quota di partecipazione 12,475%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo; ed in quanto società non quotata, nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%;
- Territorio Energia Ambiente S.p.A. – TEA S.p.A.: quota di partecipazione 0,0021%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società non a totale partecipazione pubblica, rispetto alla quale il Comune di Dosolo non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 10%, in quanto società quotata;

Stabilito che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, sono i seguenti:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO	
Denominazione	Tipologia
Azienda Speciale Consortile Oglio Po	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto (CEV)	Ente strumentale partecipato

Atteso che, avvalendosi il Comune di Dosolo della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000,

n. 267, non deve essere definito il cosiddetto Perimetro di consolidamento, ossia non devono essere individuati gli enti, le aziende e le società, componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, compresi nel bilancio consolidato;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo" gli Enti indicati nella seguente tabella:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO	
Denominazione	Tipologia
Azienda Speciale Consortile Oglio Po	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto (CEV)	Ente strumentale partecipato

2) Di dare atto che non viene determinato il perimetro di consolidamento, ossia non vengono individuati gli enti, le aziende e le società, componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, compresi nel bilancio consolidato, in quanto il Comune di Dosolo si avvale della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

3) Di dare atto che l'elenco di cui al precedente punto 1) è soggetto ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio;

Dopodiché, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere il procedimento nei termini di legge, all'unanimità

delibera

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **35** del **20.12.2023**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA